



Deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 15 aprile 2013

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE "ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TRE VALLI MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI TOANO E VILLA MINOZZO, NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA"

Si trasmettono altresì, i pareri del CAL espressi sulle proposte di deliberare in oggetto, ai sensi dell'art. 56 comma 4° del Regolamento interno.

Le succitate deliberazione sono disponibili sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi.

Distinti saluti.

  
Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Sonia Croff

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 15 del mese di aprile  
dell' anno 2013 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio  
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE "ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIGLIARO, MIGLIARINO E MASSA FISCAGLIA NELLA PROVINCIA DI FERRARA"

Cod.documento GPG/2013/494

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assembleia Legislativa

Oggetto n. 3870

Prot. n. 16536 del 16/04/13

Comm. ass.re refer. I Com

Comm. ass.re consult. //

IL RESPONSABILE

*A. Volon*

**Num. Reg. Proposta: GPG/2013/494**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visti:

- l'art. 133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L.R. 8 luglio 1996, n. 24, recante "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni" che regola il procedimento legislativo di fusione di Comuni in attuazione delle suddette norme, ed in particolare il suo art. 8, comma 2, che consente ai Consigli comunali interessati, impossibilitati ad esercitare direttamente l'iniziativa legislativa popolare per la fusione, di presentare alla Regione formale istanza con la quale chiedere l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione;

Acquisite, ai sensi del suddetto art.8, comma 2, le istanze per l'avvio dell'iniziativa legislativa volta alla costituzione di un nuovo comune a seguito della fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia risultanti dalle delibere consiliari dei rispettivi comuni (delibera n. 8 del 05/03/2013 Prot. PG/2013/63918 dell'11/03/2013 del Comune di Migliaro; delibera n. 7 del 04/03/2013 Prot. PG/2013/64984 del 12/03/2013 del Comune di Migliarino; delibera n. 7 del 04/03/2013 Prot. PG/2013/64003 dell'11/03/2013 del Comune di Massa Fiscaglia) approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati (così come previsto dal D.lgs 267/2000 art.6 comma 4);

Considerato che, dopo la presentazione dell'istanza dei Consigli comunali interessati, il procedimento prosegue con la predisposizione e la presentazione, entro sessanta giorni, da parte della Giunta regionale, del progetto di legge in As-

semblea legislativa, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.R. n. 24/1996;

Considerato altresì che:

- nel 2011 è stato cofinanziato insieme alla Provincia di Ferrara uno studio circa la fattibilità della fusione tra i tre Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia ed affidataria dell'incarico è stata la Ditta POLEIS Consulting srl di Modena;
- lo studio di fattibilità definitivo è stato acquisito dalla Regione con Prot. n. PG/2013/2922 del 07/01/2013;

Ritenuto, oltre a tutto quanto precisato nell'allegata relazione illustrativa al progetto di legge di fusione, di valorizzare e rinviare ai contenuti del richiamato studio di fattibilità ai fini di una più puntuale ricostruzione delle ragioni di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati, nonché delle prospettive di riorganizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune, come espressamente auspicato nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata richiesta l'iniziativa legislativa della Giunta regionale;

Preso atto che:

- i comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia afferiscono entrambi alla Provincia di Ferrara e sono tra loro contigui, come risulta dalle rappresentazioni cartografiche;
- i comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia insieme ai comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Mesola e Ostellato hanno costituito un'associazione di comuni, denominata "Associazione dei comuni del basso ferrarese", finalizzata alla gestione associata di funzioni ed alla riorganizzazione di servizi su scala intercomunale;
- che i comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia con conformi deliberazioni dei rispettivi Consigli (Migliaro n. 6 del 12/02/2013, Migliarino n. 5 del 13/02/2013, Massa Fiscaglia n. 6 del 13/02/2013), approvate a maggioranza assoluta, hanno proposto alla Regione Emilia-Romagna la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale ed omogeneo per area geografica comprensivo dei territori dei comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Mesola, Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, (provincia di Ferrara), a norma della legge regionale n. 21 del 21/12/2012;

- che i comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia insieme ai comuni di Codigoro, Goro, Lagosanto e Mesola, con conformi delibere di Giunta comunale, nel novembre 2011 hanno approvato un apposito indirizzo ai sindaci, esprimendo valutazione favorevole in ordine alla costituzione di una unione di comuni tra gli stessi enti;
- che nel mese di dicembre 2012, con deliberazioni consiliari conformi dei comuni di Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia, Codigoro, Goro, Lagosanto e Mesola, sono state approvate, nelle more della costituzione dell'unione dei comuni, le convenzioni per la gestione associata delle funzioni di pianificazione, protezione civile e catasto;
- che i comuni di Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia, Codigoro, Goro, Lagosanto e Mesola, gestiscono già in forma associata le seguenti funzioni:
  - 1) polizia locale;
  - 2) piano di zona sociale e sanitario;
  - 3) servizi informatici;
  - 4) progetti informatici in materia di tributi ed urbanistica;

Ritenuto che la finalità perseguita dai Comuni interessati risulti meritevole di approvazione e coerente con l'esigenza di promuovere un equilibrato sviluppo del territorio, di assicurare ai cittadini servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, di realizzare le opere che servono al territorio, riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione dell'organizzazione politica e burocratica;

Valutato quindi di aderire all'istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, valutando favorevolmente la proposta di fusione;

Ritenuti sussistenti tutti i presupposti e gli elementi tecnici che la richiamata L.R. n. 24/1996 richiede a supporto del progetto di fusione;

Visto il progetto di legge regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara", allegato, unitamente alla rappresentazione cartografica dei confini territoriali del nuovo Comune, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso risulta composto di sei articoli;

Vista altresì la relazione illustrativa del suddetto progetto di legge, allegata anch'essa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che, in data 11 aprile 2013, la Commissione I "Bilancio, affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie Locali, convocata per esprimere il parere ai sensi dell'art.6 della legge regionale n. 13 del 2009, ha espresso parere favorevole, prot. n. 92140 del 11/4/2013;

Richiamati gli articoli 50 e seguenti dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vice Presidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di proporre all'Assemblea legislativa regionale, per l'approvazione ai sensi degli articoli 50 e seguenti dello Statuto regionale, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto di legge regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara" composto di n.6 articoli (allegato 2), corredato della rappresentazione cartografica dei confini del nuovo Comune (allegato 3) e preceduto dalla relativa relazione illustrativa (allegato 1), tutti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

**Progetto di legge regionale d’iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara”**

**Relazione**

**1. Il procedimento legislativo di fusione di cui alla l.r. 8 luglio 1996, n. 24**

La legge regionale che disciplina il procedimento legislativo per la fusione di comuni è la l.r. 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni). Tale procedimento prende avvio con una fase di iniziativa legislativa (secondo le diverse modalità di cui all’articolo 8, l.r. n. 24/1996) che spetta: a) agli elettori, ai Consigli provinciali e comunali, ai consiglieri regionali ed alla Giunta regionale a norma dello Statuto regionale; b) ai Consigli comunali interessati (che singolarmente o complessivamente non raggiungono la soglia dei 50.000 abitanti per l’esercizio dell’iniziativa popolare) che possono, indipendentemente dall’adozione dell’iniziativa legislativa popolare, presentare, con deliberazione adottata con maggioranza qualificata, istanza alla Giunta regionale affinché promuova essa, per loro, la relativa procedura; c) analogamente ai Consigli comunali, alla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati, che possono proporre istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura. Nei casi in cui i Consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati chiedano alla Giunta regionale di promuovere la procedura, il procedimento prosegue, dopo tale fase d’iniziativa, se valutata positivamente, con la predisposizione e la presentazione, da parte della Giunta regionale, del progetto di legge in Assemblea legislativa. Sono poi previsti i pareri degli enti locali, la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum consultivo, ai sensi dell’art. 133 comma 2 della Costituzione, fino all’eventuale approvazione finale della legge regionale di fusione da parte dell’Assemblea legislativa.

**2. Il procedimento di fusione nei tre Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara.**

I Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia già costituiti dal 2003 nell’associazione intercomunale “Basso Ferrarese” insieme ai comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Mesola, e Ostellato per la gestione associata di funzioni e per la riorganizzazione di servizi su scala intercomunale, hanno espresso nel novembre del 2011, con questi stessi comuni (ad eccezione di Comacchio e Ostellato), la volontà e la determinazione di trasformare suddetta Associazione in Unione dei Comuni ampliando in essa le funzioni e il trasferimento di servizi, in modo da conferire loro maggior funzionalità, efficacia ed efficienza e portandoli ad agire in un bacino territoriale più ampio.

I Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia che già gestivano, peraltro, insieme ai comuni di Codigoro, Goro, Lagosanto e Mesola le funzioni attinenti alla polizia locale, al piano di zona sociale e sanitario, ai servizi e ai progetti informatici in particolare in materia di tributi ed urbanistica, nel dicembre del 2012, in attesa di addivenire alla succitata Unione di Comuni, hanno poi approvato con questi ultimi (con deliberazioni consiliari confor-

mi) le convenzioni per la gestione associata delle ulteriori funzioni di pianificazione, protezione civile e catasto.

L'intento di proseguire e rafforzare la scelta di una gestione associata delle proprie funzioni è stato inoltre riconfermato anche in occasione della proposta di delimitazione dell'ambito territoriale ottimale ed omogeneo di cui alla L.R. 21/12/2012 n. 21 (art. 6 e ss), in virtù della quale è stato indicato un ambito ottimale ricomprendente i Comuni di Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia, Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Mesola.

Nell'ottica quindi di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti ed offrire ai propri territori adeguati strumenti di programmazione e di gestione per il governo del territorio e per una crescita equilibrata dello stesso, i Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia hanno inteso fondersi in un unico Comune.

A tal fine è stato commissionato alla ditta POLEIS Consulting srl di Modena uno specifico studio, cofinanziato dalla Regione e dalla Provincia di Ferrara, per verificare la fattibilità di tale operazione di fusione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 267/2000 e della legge regionale 8 luglio 1996 n. 24 recante "Norme in materia di riordino territoriale di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni".

Acquisiti pertanto i dati e le valutazioni relativi alla fattibilità del processo di fusione, i Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia hanno sollecitato l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l.r. n. 24/1996 (istanza composta dalla deliberazione n. 8 del 05/03/2013 del Comune di Migliaro, dalla deliberazione n. 7 del 04/03/2013 del Comune di Migliarino e dalla deliberazione n. 7 del 04/03/2013 del Comune di Massa Fiscaglia, tutte approvate con le maggioranze dei due terzi dei consiglieri assegnati ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 6 comma 4 previste per l'approvazione degli statuti comunali).

La Giunta regionale, aderendo a tale istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, procede ora a presentare il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara" ritenendo sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

La presente relazione accompagna il suddetto progetto di legge, illustrando i presupposti e gli elementi tecnici che la l.r. n. 24 del 1996 richiede a supporto del progetto di fusione.

Sul progetto di legge regionale è stato richiesto il parere alla Commissione I "Bilancio, affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie Locali che, convocata per esprimere il parere ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 13 del 2009, in data 11 aprile 2013, ha espresso parere favorevole, prot. n. 92140 del 11/4/2013.

### **3. Territorio del nuovo Comune**

In conformità all'articolo 3, comma 1, l.r. n. 24/1996 (ai sensi del quale "*Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia*") i tre Comuni di

Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia afferiscono alla Provincia di Ferrara e sono tra loro contigui, come risulta dalle allegate rappresentazioni cartografiche.

I confini del nuovo comune generato dalla fusione dei comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, sono stati costruiti derivandoli dalle geometrie dei limiti amministrativi regionali del Database Topografico regionale rilascio 2008.

Le operazioni di fusione delle geometrie sono state eseguite mantenendo accuratamente congruenti gli archi esterni che compongono il nuovo confine comunale, in modo da garantire che le geometrie dei comuni adiacenti non abbiano subito alcuna modifica.

Al termine delle operazioni di generazione della nuova geometria sono stati eseguiti alcuni controlli per testare il risultato:

- Controllo di correttezza topologica tra i poligoni originali e il risultato delle operazioni di fusione, rilevando la totale sovrapposizione degli archi di confine;
- Sovrapposizione dell'insieme dei fogli di mappa catastali dei comuni originari alla nuova geometria, rilevando la permanenza dell'accuratezza geometrica tra i precedenti confini e i nuovi;
- Sovrapposizione della nuova geometria alla Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000, rilevando una perfetta congruenza con i limiti morfologici degli oggetti cartografici rappresentati.

Il nuovo comune avrà un'area di circa 115 Km quadrati, ed un perimetro di 57,06 Km. Si posiziona geograficamente all'interno della provincia di appartenenza, Ferrara, e confina con i comuni di Tresigallo a Nord-Ovest, Jolanda di Savoia e Codigoro a Nord, Lagosanto a Est e Ostellato a Sud.

**4. Indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati e prospettive di organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune**

<b>Comuni</b>	<b>Popolazione residente Gennaio 2012</b>	<b>Sup. in Km2</b>	<b>Abitanti per Km2</b>
Migliaro	2.241	22,48	99,69
Migliarino	3.721	35,37	105,2
Massa Fiscaglia	3.615	57,87	62,47
<b>Totale</b>	<b>9.577</b>	<b>115,72</b>	<b>267,36</b>

Per una puntuale ricostruzione delle indicazioni di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati, nonché per le prospettive di riorganizzazione e gestione unitaria di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune, si ritiene di rinviare ai contenuti dello studio di fattibilità come espressamente indicato nelle richiamate deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata richiesta l'iniziativa legislativa della Giunta regionale.

Lo studio, acquisito dalla Regione Emilia-Romagna nel Gennaio del 2013 ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 3 della L.R. 24/1996 esaminando nel dettaglio i seguenti temi:

- 1) la dimensione politica – istituzionale con riguardo alla quale si è posta attenzione alle politiche locali, allo sviluppo sostenibile, agli aspetti più propriamente economici (imprese, livello di reddito, tasso di occupazione etc), alle politiche dei servizi, ai servizi e funzioni interne alle amministrazioni e ai costi della politica;
- 2) la dimensione demografica al fine di ipotizzare e definire una adeguata strutturazione dell'ente, della sua organizzazione e dei suoi servizi;
- 3) le attività e gli adempimenti conseguenti alla fusione (ovvero l'unificazione dei servizi quali ad es. l'anagrafe o lo stato civile, le variazioni toponomastiche etc);
- 4) le esperienze associative esistenti per la gestione dei servizi per la programmazione e la progettazione di importanti funzioni riguardanti il territorio (Associazione intercomunale Basso ferrarese, CADF s.p.a, DELTA 2000, Parco del Delta del Po, ASP Delta Ferrarese etc);
- 5) gli aspetti economico patrimoniali collegati direttamente alla fusione arrivando a formulare una sintesi dei vantaggi conseguibili (vantaggi qualitativi, economici e finanziari);
- 6) l'analisi dei dati relativi all'organizzazione e alle funzioni di gestione del personale partendo dalle dotazioni attualmente esistenti nei Comuni e valutando l'impatto che potrebbe avere la gestione in forma unificata;
- 7) gli strumenti urbanistici nel contesto della fusione esaminando le problematiche connesse al percorso di uniformazione della pianificazione e della regolamentazione urbanistica;
- 8) le questioni attinenti all'area educativo-scolastica, socio-sanitaria, ricreativo-sportiva arrivando a sintetizzare per ciascuna di queste i rispettivi punti di forza e le sostanziali criticità.

## **5. Illustrazione dei contenuti del progetto di legge regionale**

Il progetto di legge regionale si compone di sei articoli.

L'**articolo 1** è composto da quattro commi. Il **comma 1** prevede l'istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Ferrara, mediante fusione dei tre Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l'adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2014, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il **comma 2** dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell'art. 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata proposta l'istanza

alla Giunta regionale, è stata individuata una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Terre di Fiscaglia, Riva del Volano, Riviera del Volano, Terredimezzo, Antica terra di Fiscaglia) la cui scelta sarà quindi rimessa a quesito referendario. Il **comma 3** precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d'origine, come da allegata cartografia descritta ed elaborata secondo le modalità di cui al paragrafo 3 della presente relazione. Il **comma 4** rinvia all'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni già istituito ai sensi dell'art.4 comma 5 della L.R. 07 febbraio 2013 n.1 (per il progetto di fusione della Valsamoggia) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici ed imprese precisando che lo stesso risulterà composto, oltre che dai funzionari regionali anche da funzionari del nuovo Comune e, sulla base di accordi con i competenti organi, anche da funzionari di altre amministrazioni.

L'**articolo 2** contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce che lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Il **comma 2** precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L'**articolo 3** contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il **comma 1** prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d'origine, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (**comma 2**) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (**comma 3**). Il **comma 4** dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996.

L'**articolo 4** dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto ed in parziale aggiornamento dei criteri individuati dall'art. 16 della l.r. 30 giugno 2008, n. 10, precisando, al **comma 1**, che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell'ambito del programma di riordino territoriale ai sensi del citato art. 16, il **comma 2** definisce la quantificazione del contributo ordinario della durata complessiva di quindici anni, di ammontare costante nel tempo, e di entità pari a 195.000 euro l'anno. Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all'anno, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (**comma 3**). Il **comma 4** conferma per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali

di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, come già previsto dall'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008 e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di nuova istituzione, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l'intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il **comma 5** impegna altresì la Regione, ove compatibile con le norme in vigore, a supportare il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno previsti dall'intero articolo 5.

L'**articolo 5** rappresenta una norma finanziaria che prevede che, ai sensi dell'art. 37, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, agli oneri derivanti dall'applicazione della legge di fusione si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità.

Infine, l'**articolo 6** contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall'istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2014. Il **comma 1** prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il **comma 2** istituisce un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune.

**Progetto di legge regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara”**

**Art. 1**

***Istituzione di nuovo Comune mediante fusione***

1. Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Ferrara, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), il nuovo Comune è denominato .....
3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia come risultante dall'allegata cartografia.
4. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 7 febbraio 2013 n. 1 (recante “*Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna*”) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del nuovo Comune e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

**Art. 2**

***Partecipazione e municipi***

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

**Art. 3**

***Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali***

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

#### **Art. 4**

##### ***Contributi regionali***

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 195.000 euro all'anno.
3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 150.000 euro all'anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune:
  - a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n.10 del 2008;
  - b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

#### **Art. 5**

##### ***Norma finanziaria***


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

#### **Art. 6**

##### ***Disposizioni transitorie***

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del nuovo Comune che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014.

# Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi


GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/494

data 12/04/2013

IN FEDE

Filomena Terzini






omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'



CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI  
IL PRESIDENTE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	12013	199140
DEL	11	104	12013

- Alla Vicepresidente della Giunta regionale  
Simonetta Saliera
- p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Vasco Errani
- p.c. Al Direttore Generale agli Affari  
istituzionali e legislativi  
Filomena Terzini
- p.c. Alla Responsabile Servizio Segreteria e AA.  
Gen.li della Giunta. AA. Gen.li della  
Presidenza. Pari Opportunità  
Sonia Cioffi

Oggetto: Commissione I "Bilancio Affari generali ed istituzionali" seduta dell'11 aprile 2013 - Parere.

Punto all'odg:

Richiesta di parere, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 13/2009 in merito al p.d.l. concernente:  
Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia  
nella Provincia di Ferrara.

**Parere Favorevole**

Cordiali saluti

La Presidente  
Marcella Zappaterra



Viale Aldo Moro 64  
40127 Bologna

Tel. 051.527.4292 4236  
Fax 051.527.4273

Email: [cal@regione.emilia-romagna.it](mailto:cal@regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/ \_\_\_\_\_ Classif. \_\_\_\_\_ INDICE \_\_\_\_\_ LIV. 1 \_\_\_\_\_ LIV. 2 \_\_\_\_\_ LIV. 3 \_\_\_\_\_ LIV. 4 \_\_\_\_\_ LIV. 5 \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_ NUM \_\_\_\_\_ SUB \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_